

RG 11931/15

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 07.08.2015

da

██████████ nato in Ghana il ██████████ elettivamente domiciliato in Taranto alla via Alto Adige n. 95 presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Stigliano dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTE

Contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA

RESISTENTE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESO IL TRIBUNALE DI BARI:

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
sciogliendo la riserva (cfr. verbale di udienza del 04.09.2017;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente ██████████, cittadino ghanese, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia il 16.06.2015 recante il diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e, in via graduata, della protezione umanitaria.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il Procuratore della Repubblica non ha rassegnato conclusioni, né ha fatto pervenire comunicazione relativa all'esistenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale.

Nel merito il ricorso va accolto limitatamente alla domanda subordinata della protezione umanitaria.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d. lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

M

Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. n. 251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in una delle anzidette forme è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora, tuttavia, taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008). In altre parole, allorché l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007) il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese di origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale. All'uopo, infatti, non sono sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti dai detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua

M

integrità fisica o libertà personale (tra le altre Cass. N. 26278/2005, n. 18353/2006, n. 26822/2007).

Venendo alle risultanze di causa deve osservarsi che i fatti narrati dal ricorrente in sede di audizione innanzi alla Commissione - così come risultanti dal verbale delle dichiarazioni cui per brevità ci si riporta - sono privi di adeguati riscontri, oltre che estremamente generici e, in mancanza di allegazione di circostanze specifiche, deve escludersi che il ricorrente abbia offerto elementi completi ed esaustivi, tali da fondare il giudizio di credibilità ed attendibilità.

Inoltre, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti allegati attinenti ad una questione privata e personale, non si potrebbe comunque farne derivare la sussistenza dei presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il ricorrente non ha allegato e provato motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico che, laddove esistenti, avrebbero consentito il riconoscimento dello status invocato.

Del pari non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dalla lett. c) del citato art. 14 del D.Lgs. 251/2007 che richiede la "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" atteso che nel Paese di provenienza del ricorrente (Ghana) attualmente non vi è una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio, situazione che l'interessato non ha nemmeno dedotto.

A conclusioni diverse deve, invece, pervenirsi con riferimento alla domanda subordinata di protezione umanitaria atteso che il ricorrente dopo le violenze fisiche subite nel suo Paese ha dimostrato di aver intrapreso nel corso della sua permanenza in Italia un percorso di integrazione linguistica e sociale (cfr. attestato di partecipazione) sicchè il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità, idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. Ne consegue che al ricorrente, in conformità alla giurisprudenza (da ultimo Cass. 3347/15), deve essere riconosciuta la misura della protezione umanitaria.

Deve, poi, confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato già deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari nella seduta del 27.08.2015.

La particolare natura della controversia, la controvertibilità delle questioni trattate ed in particolare la fluidità della situazione concreta nel Paese di provenienza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] con ricorso depositato il 07.08.2015 così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che [redacted] nato a Ghana il [redacted] ha diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/98;

conferma l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

spese compensate;

liquida le spese del patrocinio con separato e contestuale decreto.

Bari 23.04.2018

Il Giudice

